



# CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>Atto N. 59</b> <b>Del 18.06.2020</b>	<b>OGGETTO: Proposta al Consiglio tariffe tari ed agevolazioni 2020: approvazione.</b>
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventi, questo giorno diciotto del mese di giugno alle ore 12:50, nella Sede Comunale, si è riunita

## LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg. **Presente** **Assente**

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
LUPI ANGELO	Sindaco	<b>X</b>	
RENZI MASSIMILIANO	Assessore	<b>X</b>	
BELTRAMME GIULIO	Assessore	<b>X</b>	
VECCHI ROBERTA	Assessore	<b>X</b>	
BARONI SILVIA	Assessore	<b>X</b>	
MAGGI CRISTIAN	Assessore	<b>X</b>	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco –  
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giada De Francesco

### ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.L.S. 267/2000)

<b>RESPONSABILE DEL : II Dip.</b>	<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole</b>
IN DATA: 18/06/2020	<b>Dott.ssa Alessandra Galizia</b>
<b>RESPONSABILE DEL : II Dip.</b>	<b>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole</b>
IN DATA: 18/06/2020	<b>Dott.ssa Alessandra Galizia</b>

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

**Richiamati** in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

**Richiamati** in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

**Considerato che** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*

**Visto** il comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 che testualmente recita:

*«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»*

**Visto** l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile n. 27 con il quale è stato rinviato al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020.

**Visto** l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall'art. 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

*«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»*

**Visto** l'art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 che testualmente recita:

*«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»*

**Visto** l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 con il quale, abrogando l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stati uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Considerato che:**

- il Comune di Cave non ha ancora adottato il piano economico finanziario, stante la necessità di redigere il medesimo nel rispetto delle nuove disposizioni approvate da Arera con la deliberazione n. 443/2019;
- la TARI nel Comune di Cave assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.

**Richiamato** l'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 che testualmente recita:

*«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

**Ritenuto**, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019.

**Rilevato che** la Città Metropolitana di Roma Capitale ha confermato, anche per l'anno 2020, nella misura del cinque per cento (5%) l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, giusto Decreto Metropolitan n. 160 del 23/12/2019.

**Vista** la delibera Arera n. 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 recante *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”*, attraverso la quale l'Autorità è intervenuta con l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze soggette alla chiusura totale o parziale per effetto delle misure dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19.

**Rilevato**, nello specifico:

- che con la richiamata delibera l'Arera ha introdotto una riduzione da applicare alla parte variabile delle tariffe e da proporzionare al periodo di chiusura per utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 (art. 1), soggette a sospensione anche su base volontaria (art. 2 della citata delibera) e alle utenze domestiche disagiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico (art. 3 della citata delibera); ;
- che con la medesima deliberazione l'Autorità ha rinviato ad un successivo provvedimento l'individuazione di mezzi di copertura delle relative minori entrate.

**Visto e richiamato** l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 che prevede la possibilità per il Comune di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa.

**Atteso che** la medesima disposizione prevede che la copertura delle predette riduzioni ed esenzioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

**Atteso che** la previsione della copertura delle predette riduzioni all'interno dell'articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti, ivi comprese le utenze domestiche, parte dei quali si trova in sofferenza economica sempre a causa dell'emergenza epidemiologica.

**Richiamata** la nota di chiarimento IFEL del 24 aprile 2020 con la quale è stato chiarito che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni.

**Rilevato che** con la medesima nota l'IFEL ha chiarito che, per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019. Viene precisato, infatti, che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta.

**Considerata** la volontà dell'Amministrazione comunale, in relazione all'emergenza epidemiologica da covid-19, di riconoscere agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19.

**Ritenuto** di quantificare le predette riduzioni per le utenze non domestiche in una somma pari al 100% del tributo dovuto nel periodo di inattività (quota fissa + quota variabile);

**Considerato** altresì la volontà dell'Amministrazione comunale, in relazione all'emergenza epidemiologica da covid-19, di riconoscere agevolazioni tariffarie alle utenze domestiche in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato e di quantificare l'agevolazione in una riduzione pari al 20% della quota variabile del dovuto per l'anno 2020;

**Di** finanziare le riduzioni, in attesa di provvedimenti in merito all'individuazione di mezzi di copertura delle relative minori entrate, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio di previsione 2020/2022.

**Richiamato** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato art. 13, comma 15-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii..

**Ritenuto** di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26 febbraio 2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come rappresentate nei prospetti allegati.

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 21/01/2020 e successiva modifica di richiesta di un acconto tari del 75% rispetto al dovuto 2019 alle scadenze del 28/01/2020, del 1/06/2020 e del 30/09/2020;

**Ritenuto** di confermare alla luce delle deliberazioni di cui sopra le rate di pagamento della TARI per l'anno 2020 con le seguenti scadenze: 1 rata 28/02/2020 in acconto, 2 rata 01/06/2020 in acconto, 3 rata 30/09/2020 in acconto e di prevedere la 4 rata a saldo entro il 30/11/2020;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario.

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

**Visto** lo Statuto comunale.

Con votazione unanime

### **DELIBERA**

Di stabilire che la premessa si intende qui integralmente trascritta ed approvata

- 1) **Di proporre al Consiglio Comunale che** per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19 marzo 2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, come rappresentate nei prospetti che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) **Di dare atto altresì** che entro il 31 dicembre 2020 si provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
- 3) **Di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Città Metropolitana con Decreto Metropolitan n. 160 del 23/12/2019,
- 4) **Di confermare** per il 2020 le seguenti agevolazioni tari alle utenze domestiche:
  - a) alle utenze domestiche con numero di componenti da quattro in su e ISEE inferiore a euro 15.000,00, una riduzione del 20% sull'importo complessivo dovuto a titolo di tari per il 2020, e con presentazione della richiesta per l'accesso all'agevolazione entro il 30 settembre 2020;
  - b) di riconoscere agli anziani, unici occupanti a fini della Tari con età superiore a 70 anni e reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a 8.000,00 euro una riduzione del 10% sulla tari dovuta per il 2020;
  - c) di riconoscere alle utenze domestiche con almeno un componente con invalidità al lavoro riconosciuta del 100% e ISEE inferiore a euro 15.000,00, una riduzione del 20% sull'importo

complessivo dovuto a titolo di tari per il 2020 e con presentazione della richiesta per l'accesso all'agevolazione entro il 30 settembre 2020;

- 5) **Di riconoscere** alle utenze domestiche una agevolazione tariffaria pari ad una riduzione del 20% della quota variabile in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico previa autocertificazione da presentare entro il 30/09/2020;
- 6) **Di stabilire** altresì che le agevolazioni suindicate non sono cumulabili, con applicazione della riduzione maggiore nel caso di cumulo;
- 7) **Di riconoscere** una riduzione tariffaria alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19 (art. 1 e 2 della delibera arera 158/2020),
- 8) **Di quantificare** le predette riduzioni relative alle utenze non domestiche in una somma pari al 100% del tributo dovuto nel periodo di inattività (quota fissa + quota variabile).
- 9) **Di stabilire** che le riduzioni relative alle utenze non domestiche saranno applicate in automatico laddove in possesso del codice ateco e del periodo di sospensione, in mancanza le riduzioni potranno essere applicate previa autocertificazione da presentare entro il 30/09/2020;
- 10) **Di precisare** che le riduzioni saranno applicate nella rata a conguaglio;
- 11) **Di dare atto** che le predette riduzioni sono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio di previsione 2020/2022, fatta salva l'approvazione di nuovi provvedimenti che dispongano diversamente in merito all'individuazione di mezzi di copertura delle relative minori entrate.
- 12) **Di confermare** alla luce delle deliberazioni già adottate le rate di pagamento della TARI per l'anno 2020 con le seguenti scadenze: 1 rata 28/02/2020 in acconto, 2 rata 01/06/2020 in acconto, 3 rata 30/09/2020 in acconto e di prevedere la 4 rata a saldo entro il 30/11/2020;
- 13) **Di demandare** alla Giunta comunale l'adozione di eventuali provvedimenti consequenziali e di rinviare per quanto non esplicitato alla normativa e alla deliberazione Arera n. 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020.

## LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione unanime

### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Giada De Francesco

**IL SINDACO**

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 24/06/2020

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va



Giada De Francesco

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_

Cave li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

---

**IL SOTTOSCRITTO  
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data \_\_\_\_\_
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va  
F.to Giada De Francesco